COMUNE DI MONTA'
Provincia di Cuneo

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE
del CONSIGLIO COMUNALE

N. 10

OGGETTO: TRIBUTI. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2022-2025. PRESA ATTO - ANNO 2023

L'anno duemilaventitre addì ventisette del mese di Aprile alle ore 21:00, nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica Ordinaria di Prima convocazione.

Risultano:

Nr.	Componenti	Qualifica	Presenti/Assenti
1	Cauda Andrea	Sindaco	Presente
2	Berardi Chiara	Vicesindaco	Presente
3	Cauda Lorena	Consigliere	Presente
4	Audisio Andrea	Consigliere	Presente
5	Casetta Alberto	Consigliere	Presente
6	Terzolo Daniele	Consigliere	Presente
7	Viglione Giuseppe	Consigliere	Presente
8	Moresco Simone	Consigliere	Assente
9	Ghione Gloria	Consigliere	Presente
10	Casetta Valentina	Consigliere	Presente
11	Casetta Daniele	Consigliere	Presente
12	Olivetti Rosella	Consigliere	Presente
13	Calorio Roberto	Consigliere	Presente

Assistono alla seduta gli Assessori Esterni:
Silvano Valsania, Alberto Matteo Virano.

Con l'intervento e l'opera del Dott. Fausto Sapetti - Segretario Comunale.

Il Sig. Andrea Cauda - Sindaco, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO : TRIBUTI. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2022-2025. PRESA ATTO - ANNO 2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, commi 639 e seguenti, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. che istituisce l'imposta unica comunale (IUC) a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti, TARI, quale componente della imposta unica comunale, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES.

Visto l'art. 1 comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n.160 che abolisce, a decorre dal 01.01.2020, l'imposta unica comunale di cui all'art.1, comma 639 della legge 147/2013 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

Richiamato il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data odierna.

Visto l'art. 1, comma 527 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017, n.205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga ».

Considerato che con successive deliberazioni ARERA ha stabilito:

- i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021. In particolare, ha disciplinato la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni (n. 443 del 31/10/2019);
- le disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati (n. 444/2019 del 31/10/2019);
- semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti (n. 57 del 03/03/2020);
- aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti (n. 2 del 27/03/2020);
- misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19 (n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020);
- misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020);
- nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021 (n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020).

Atteso, inoltre, che nel corso del 2021 ARERA:

- ha definito i nuovi criteri di determinazione dei costi da imputare alla TARI per il quadriennio 2022-2025, come da Deliberazione n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021

"Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

- con la Deliberazione n. 364/2021/R/rif del 03/08/2021 ha disposto l'"Avvio di procedimento per la determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari ai sensi dell'articolo 222, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- con successiva determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021, ha fornito le indicazioni di dettaglio e gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021 sopra citata.

Atteso che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche di ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori.

Considerato che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare.

Rilevato che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani.

Considerato che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., in particolare l'art. 1, comma 654 che prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio (valenza pluriennale);
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;

Considerato che l'articolo 7 della nuova deliberazione 363/2021/R/rif prevede specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l'altro, che:

- ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, ogni gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente;
- il piano economico finanziario, soggetto ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui all'articolo 8 della medesima deliberazione, sia corredato da una relazione di veridicità attestante la corrispondenza dei valori inseriti con valori contabili desumibili dalla documentazione contabile ai sensi di legge;
- la procedura di validazione consista nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e venga svolta dall'Ente territorialmente competente, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'articolo 28 del MTR-2;
- l'Ente territorialmente competente assuma le pertinenti determinazioni e provveda a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario;
- l'ARERA svolga la procedura di approvazione delle tariffe come deliberare dai Comuni,

oltre al potere di modificare il PEF con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

- nelle more di approvazione del PEF da parte di Arera, si applichino, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ETC.

Considerato che la procedura prevista dall'art. 7 della nuova deliberazione 363/2021/R/rif è la medesima procedura prevista dall'art. 6 della deliberazione n. 443/2019, infatti prevede che l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza del Comune.

Preso atto che il metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione del metodo MTR del primo periodo regolatorio 2018/2021.

Vista la deliberazione 18 gennaio 2022 -15/2022/R/rif con cui ARERA ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Osservato che l'allegato A della deliberazione Arera sopracitata all'art. 3 prevede che l'Ente Territorialmente Competente entro il 31 marzo 2022 "*determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ..... per tutta la durata Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla [...] tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente che deve essere in ogni caso garantito".*

Rilevato che con nota del 22/03/2022 ns. Prot. N. 2265/2022, il COABSER ha comunicato che con deliberazione n.24 datata 16/03/2022 lo stesso Consorzio, in qualità di Ente Territorialmente Competente, ha determinato gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani, valevoli per tutta la durata del Piano Economico Finanziario 2022-2025, individuati secondo lo schema I "livello qualitativo minimo"di cui all'art. 3 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Autorità di regolazione ARERA con delibera 15/2022/R/rif.

Considerato che, ai sensi dell'art. 4.2 della deliberazione 363/2021/R/rif, le entrate tariffarie, ovvero l'ammontare dei costi riconosciuti ed applicabili per ciascuna delle annualità 2022,2023,2024 e 2025 non possono eccedere quelli dell'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, rivalutate ed aggiornate:

- del tasso di inflazione programmata
- del miglioramento della produttività
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche al perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici ed operativi.

Considerato che l'articolo 7.1 della Delibera 363/2021 ha stabilito che *"Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente".*

Visto che l'Allegato A alla Deliberazione 363/2021 definisce l'Ente Territorialmente Competente come *"l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente".*

Dato atto che:

- la Legge Regionale del Piemonte 24/10/2002 n. 24, prevede all'articolo 4 lett. a) che i Comuni provvedano ad assicurare la gestione dei rifiuti attraverso il consorziamento obbligatorio previsto dal successivo articolo 11 della stessa legge. Inoltre dispone all'articolo 9 che i Comuni ricompresi nei bacini facenti parte del medesimo ambito territoriale ottimale, coordinati dalla Provincia assicurano l'organizzazione, la realizzazione e la gestione, in forma associata, dei servizi preposti al funzionamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani;
- nella nostra Regione Piemonte, stante l'attuale vigente governance sulla gestione dei rifiuti urbani, seppure non espressamente richiamato in atti ufficiali, è condiviso a livello territoriale il riconoscimento del ruolo di Ente Territorialmente Competente (ETC) ai Consorzi di Bacino ex Legge Regionale n. 24/2002, tra cui il CO.A.B.SE.R. con sede al Alba in P.zza Risorgimento n. 1 , costituito tra 55 comuni, compreso il Comune di Montà, che svolge la sua attività di governo e coordinamento di servizi d'igiene urbana in favore della popolazione dei comuni consorziati.

Atteso che per il 2023 il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione è già stato validato lo scorso anno dall'ente territorialmente competente, nell'ambito del PEF pluriennale 2022-2025.

Richiamato, a tal proposito, il nostro Prot. 3157 del 22.04.2022, con il quale il CO.A.B.SE.R., in qualità di Ente Territoriale Competente ha trasmesso il Piano Economico Finanziario, relativo alla Tassa sui Rifiuti – TARI 2022-2025 validato con provvedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 3 in data 20.04.2022.

Atteso che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre resta ammessa, in maniera residuale e purché debitamente motivata, anche la possibilità di revisione infra periodo del PEF derivante da specifiche e straordinarie condizioni tali da pregiudicare la sostenibilità efficiente della gestione e gli obbiettivi indicati nel PEF medesimo ai sensi del comma 5 art. 8 della deliberazione n 363/2021.

Rilevato che con nota Prot . n.8862 del 16/11/2022 il CO.A.B.SE.R. aveva inviato ad ARERA un'istanza motivata di revisione infra periodo del PEF per l'anno 2023 ed eventualmente successivi, al fine di scongiurare gravi situazioni di deficit economico-finanziari a carico del gestore unico integrato in seguito ai ragguardevoli incrementi del costo dell'energia e dei carburanti che si sono verificati come conseguenza dell'attuale crisi economica internazionale.

Considerato che ARERA nella deliberazione n. 62/2023 del 21/02/2023 ha escluso che le dinamiche in aumento dei prezzi dei fattori produttivi possano trovare le necessarie coperture nell'ambito del possibile ricorso alle revisioni straordinarie di cui al comma 5 dell'art.8 della deliberazione n.363/2021 dal momento che le medesime dovrebbero comunque essere fondate sul riconoscimento di costi di annualità precedenti, ferma restando la possibilità che le richiamate dinamiche possono riflettersi, nel biennio 2024-2025 in incrementi dei corrispettivi applicati all'utenza finale tali da superare il valore del limite della variazione annuale delle entrate tariffarie di cui all'art 4 del MTR-2.

Richiamata la nota inviatoci dal gestore unico S.T.R. SRL, ns. prot. N. 2863 del 05/04/2023, che considera l'impatto sull'esercizio 2023 della rideterminazione delle tariffe di alcuni servizi erogati del gestore stesso con decorrenza 1° gennaio 2023 e definisce l'ammontare complessivo del PEF 2023 già determinato e validato dall'E.T.C. ancora capiente.

Considerato che il CO.A.B.SE.R. ha validato il PEF 2022/2025, secondo il MTR-2, determinando per l'anno 2023 il valore totale, al netto delle detrazioni di cui all'art.4.6 della Delibera 363/2021, in € 595.763,00, di cui € 363.015,00 di componenti di costo variabile ed € 232.749,00 di componenti di costo fisso.

Visti i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente

L'applicazione delle ulteriori detrazioni di cui all'art. 1.4 della Determina 02/2020, pari a € 24.921,00, ridetermina il valore del PEF in € 570.843,00, di cui € 360.231,00 di componenti di costo variabile ed € 210.612.00 di componenti di costo fisso.

Considerato che in continuità con le scelte già effettuate negli anni precedenti e con particolare riferimento alla realtà socio-economica del Comune, si ritiene di continuare ad attribuire il 78% dei costi alle utenze domestiche ed il restante 22% alle utenze non domestiche.

Visto l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia…"*.

Visto, altresì, l'art. 3 comma 5 quinquies D.L. n. 228/2021 che recita:"*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno."*.

In relazione a quanto precede risulta necessario ed opportuno:

- prendere atto del Piano Economico Finanziario, relativo alla Tassa sui Rifiuti – TARI 2022-2025, ai sensi della Deliberazione ARERA 636/2021/R/rif, predisposto e trasmesso dal CO.A.B.SE.R. quale Ente Territoriale Competente, a seguito delle valutazioni e determinazioni del caso e validato con provvedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 3 in data 20.04.2022;
- dare atto che il totale dei costi individuati nel Piano Economico Finanziario validato dal CO.A.B.SE.R., predisposto secondo le modalità indicate dal Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) relativamente all'anno 2023 è stato definito in € 595.763,00 di cui € 363.015,00 di componenti di costo variabile ed € 232.749,00 di componenti di costo fisso e che le detrazioni di cui all'art. 1.4 della Determina 02/2020 sono state determinate in € 24.921,00 corrispondenti all'ammontare del contributo dal MIUR e alle riscossioni per recupero evasione;
- determinare, ai fini della individuazione dell'entrata massima da coprire con la tariffa per l'anno 2023, in € 570.843,00 il valore totale del PEF, in seguito alle detrazioni anzidette, di cui € 360.231,00 di componenti di costo variabile ed € 210.612,00 di componenti di costo fisso;
- continuare ad attribuire il 78% dei costi alle utenze domestiche ed il restante 22% alle utenze non domestiche, in continuità con le scelte già effettuate negli anni precedenti e con particolare riferimento alla realtà socio-economica del Comune.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Con votazione unanime favorevole resa in forma palese per alzata di mano;

D E L I B E R A

1) Di prendere atto del Piano Economico Finanziario, relativo alla Tassa sui Rifiuti – TARI 2022-2025, ai sensi della Deliberazione ARERA 363/2021/R/rif, predisposto e trasmesso dal CO.A.B.SE.R. quale Ente Territoriale Competente, a seguito delle valutazioni e determinazioni del caso e validato con provvedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 3 in data 20/04/2022, che allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2) Di dare atto che il totale dei costi individuati nel Piano Economico Finanziario validato dal CO.A.B.SE.R. relativamente all'anno 2023, predisposto secondo le modalità indicate dal Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) è stato determinato in € 595.763,00, suddiviso in € 363.015,00 di componenti di costo variabile e € 232.749,00 di componenti di costo fisso e che le detrazioni di cui all'art.1.4 dell Determina n.02/2020 sono state determinate in € 24.921,00.

3) Di determinare, ai fini della individuazione dell'entrata massima da coprire con la tariffa per l'anno 2023, in € 570.843,00 il valore totale del PEF, in seguito alle detrazioni anzidette, di cui € 360.231,00 di componenti di costo variabile ed € 210.612,00 di componenti di costo fisso.

4) Di dare atto che il valore del PEF 2022-2025 rispetta, per tutti gli anni, il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie, calcolato ai sensi dell'art.4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA 363/2021.

5) Di continuare ad attribuire il 78% dei costi alle utenze domestiche ed il restante 22% alle utenze non domestiche, in continuità con le scelte già effettuate negli anni precedenti.

6) Di provvedere alla pubblicazione del PEF e della relativa delibera di adozione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet del Comune di Montà, nella sotto-sezione "Informazioni ambientali" secondo quanto stabilito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera N.719 del 27 ottobre 2021.

SUCCESSIVAMENTE, con separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la presente deliberazione atto viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Andrea Cauda

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fausto Sapetti

Documento firmato mediante firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i

==========

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi, come disposto dall'art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/04/2023 ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Lì, 09/05/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fausto Sapetti

Documento firmato mediante firma digitale,
ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i